



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LONGOBUCCO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CATERINA LUCARELLI

Seduta del 29/01/2019

FATTO

La parte ricorrente riferisce di essere possessore di n. 300.000 titoli azionari in deposito amministrato dall'intermediario, interessati da un'operazione di incorporazione dell'emittente in altra società, con attribuzione del diritto di recesso agli azionisti dell'incorporata che non avevano partecipato alla relativa assemblea, da esercitarsi entro il 1.10.2016. In data 28.9.2016 consegnava all'intermediario la propria dichiarazione di recesso compilata e sottoscritta, la quale "è stata trattenuta dall'impiegato" senza rilasciarne copia, con ciò "assumendosi, con fatto concludente, l'onere di inviarla a destinazione". Tuttavia, il recesso non si è perfezionato e l'intermediario attribuiva al ricorrente la responsabilità della mancata conclusione dell'operazione, per non aver comunicato il recesso all'emittente nel termine perentorio sopraindicato. La parte precisa infatti che nella comunicazione dell'emittente agli azionisti fatta pervenire tramite la filiale dell'intermediario "tutte le incombenze sono attribuite alla filiale della Banca". Per questa mancanza dell'intermediario, la parte contesta di aver subito un danno quantificato in 2.400,00 euro, avendo proposto all'intermediario, senza esito, di vendere le azioni rimaste in suo possesso allo stesso prezzo offerto dall'incorporante agli azionisti dell'incorporata (0,008 euro per azione). Inoltre, quindi, ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario,



chiedendo di recuperare la somma di 2.400 euro corrispondenti al valore delle azioni al momento dell'operazione di incorporazione.

Convenuto ritualmente, l'intermediario chiede all'ABF, in via principale, che sia dichiarata l'improcedibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* dell'ABF; in via subordinata, il rigetto del ricorso, perché infondato nel merito, perché nella comunicazione agli azionisti prodotta dal ricorrente veniva chiaramente specificato come fosse a carico dell'azionista l'onere di inviare a mezzo raccomandata a.r., entro il 1.10.2016, la dichiarazione di recesso compilata e firmata all'indirizzo della sede legale dell'emittente; il ricorrente era stato informato della pendenza di tale onere dall'intermediario con comunicazione del 21.9.2016 e nella propria dichiarazione di recesso ha espressamente dichiarato di essere consapevole.

DIRITTO

Il Collegio prende atto che, in relazione all'oggetto del contendere, il ricorrente intrattiene con l'intermediario un rapporto di deposito titoli in amministrazione. Nel concreto, la negligenza della banca lamentata dal ricorrente avrebbe leso la sua possibilità di disporre di titoli, in relazione all'esercizio di un recesso. Ergo la doglianza attiene all'impedimento nello svolgimento di un servizio di investimento.

Sul piano giuridico, è pacifico che il contratto di deposito titoli in amministrazione costituisca un'ipotesi di rapporto contrattuale complesso, essendo da un lato, un contratto bancario avente una propria causa tipica, disciplinato nel codice civile tra i contatti bancari (cfr. art. 1838 c.c.), e per il quale si richiede da parte della banca un'attività avente ad oggetto la "cura di amministrare i titoli", sostanzialmente corrispondente a quella che potrebbe espletare lo stesso cliente, collocando "i titoli in cassette di sicurezza" (e che, appunto, viene affidata alla banca, con l'eventuale sua responsabilità per "le conseguenze di ogni trascuratezza"); dall'altro lato, tale contratto riveste una funzione normalmente accessoria rispetto alla prestazione dei servizi di investimento e, in tali termini, è contemplato dal TUF. Nella prassi si assiste, infatti, in prima battuta alla stipulazione di un contratto c.d. quadro, che il TUF chiama "contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento", con cui l'intermediario assume l'obbligo di attivarsi per conto e nell'interesse del cliente, prestando tutti i servizi necessari o utili per l'investimento. A servizio del contratto da ultimo menzionato, si accompagna, inoltre, normalmente la stipulazione di altri contratti bancari collegati, di norma individuabili in un contratto di conto corrente e/o di deposito titoli.

Stante la suddetta natura composita del contratto richiamato nel presente ricorso, l'orientamento dei Collegi ABF è nel senso di ritenere che, per accertare la sussistenza o meno della competenza dell'ABF in materia di contratti di deposito di titoli in amministrazione, con specifico riferimento al profilo riguardante il corretto adempimento degli obblighi gravanti in capo all'intermediario, si deve fare riferimento alla doglianza fatta valere in concreto dal ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 898/14, n. 6672/14 e n. 6673/14). In particolare, la competenza deve essere esclusa nei casi in cui il cliente lamenti un deficit di diligenza dell'intermediario nell'adempimento di obblighi che investano profili inerenti le scelte di conservazione/liquidazione dell'investimento.

Stante la natura della doglianza mossa dal ricorrente che si riconduce a profili di liquidazione dell'investimento, se ne deduce che l'eccezione mossa dalla parte resistente di incompetenza *ratione materiae* di ABF, è fondata e merita accoglimento, ed il ricorso, coerentemente con decisioni analoghe assunte (Collegio di Bologna, decisione n.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

7667/17), viene ritenuto non ammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI